

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 agosto 2020, n. 910
Approvazione “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la fruizione dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall’art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77”.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;
- Visto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
- Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
- Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, che ha abrogato l’indennità di mobilità dal 1 gennaio 2017;
- Visto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 con cui sono stati definiti i criteri da adottare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente con riferimento a periodi concessi con accordi stipulati dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo (4 agosto 2014), in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione e in sede governativa per le imprese che abbiano unità produttive site in diverse regioni;
- Visto il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 ;
- Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- Vista la legge 30 dicembre 2018, n.145 ed, in particolare, i commi 251, 252 e 253;
- Visto l’art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101;
- Visto il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, l’art. 87;
- Vista la DGR n. 2384 del 19.12.2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato la specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del D.Lgs n. 150/2015, artt. 2 e 28 del DM n. 4 dell’11 gennaio 2018;
- Vista la Circ. INPS n. 94 del 12 maggio 2015 “Articoli 1 – 14 Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
- Vista la Circ. INPS n. 75 del 22 giugno 2020 “*Articolo 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018, così come modificati dall’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpl. Istruzioni contabili*”

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro, Dott.ssa Angela Pallotta e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, dalla quale emerge quanto segue:

La Legge 30 dicembre 2018, n.145, con i commi 251, 252 e 253, ha esteso il trattamento di mobilità in deroga,

nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), a condizione che ai medesimi lavoratori fossero applicate dal 1° gennaio 2019, misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La predetta legge ha stabilito che "All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione delle regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l'attuazione di quanto previsto dai commi 251 e 252 è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

L'art. 87 del D.L. n. 34/2020, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha apportato delle modifiche ai precitati commi 251 e 253 prevedendo che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Il predetto art.87 ha stabilito, inoltre, che "All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS".

Al fine di fornire le istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità ai sensi dell'art. 87 del Decreto-legge n. 34/2020, l'INPS ha emanato la Circ. n. 75 del 22/06/2020 chiarendo, tra l'altro che:

- per "lavoratori [...] che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" si intendono anche i lavoratori che, pur avendo titolo alla prestazione, non ne abbiano fatto richiesta;
- laddove il beneficiario del trattamento in commento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo "slittamento della data finale della stessa" in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.

Al fine di quantificare le risorse residue di cui all'art. 44, comma 6 bis, del D.Lgs 148/2015, da destinare in parte al trattamento di cui trattasi, con nota prot. n. 47251 del 06/07/2020, la Sezione Promozione e tutela del lavoro ha comunicato all'INPS il completamento della decretazione per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per le annualità 2014/2018 a valere sulle medesime risorse di cui all'art. 44, comma 6 bis, Lgs. n. 148/2015 e la verifica della corretta trasmissione in Sistema informativo percettori di tutti i decreti emanati. Con la predetta nota è stata comunicata, altresì, l'intenzione di destinare alla prestazione in oggetto parte delle risorse residue ai sensi del citato art. 44, comma 6 bis, nella misura di 5 mln di euro.

Con pec del 23/07/2020, la Direzione Centrale Ammortizzatori sociali dell'INPS ha comunicato che *"il costo quantificato dalla Regione Puglia per la concessione dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018, di 5 mln di euro, risulta finanziariamente sostenibile"*.

In data 07 luglio 2020, è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Puglia e Parti sociali per la fruizione dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Per il riconoscimento dell'indennità in questione, le Parti hanno previsto di destinare € 5.000.000,00 a valere

sulle citate risorse residue di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015.

L'Accordo prevede, inoltre, un articolato Piano di politiche attive, da comunicare al MLPS e all'ANPAL, che saranno erogate nei confronti dei destinatari dell'indennità di cui trattasi.

Con Delibera del 31/07/2020 si è provveduto a ratificare le intese raggiunte tra le Parti in data 07/07/2020 ed è stata demandata alla Sezione Promozione e tutela del lavoro la predisposizione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande e ogni adempimento gestionale riguardante l'attuazione amministrativa dell'Accordo sottoscritto.

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione all'art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, approvare l'Avviso Pubblico e la relativa modulistica, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione di domande per la fruizione dell'indennità di cui all'art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 e la relativa modulistica, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto di n. 6 pagine e dall'Allegato "A", composto di n. 11 pagine per complessive di n. 17 pagine;

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1";
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it-Sezione "*Amministrazione Trasparente*";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato sul BURP.

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Luisa Anna Fiore



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

Allegato A

AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico per la presentazione di domande per la fruizione dell'indennità di cui all'art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO****SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO****Premessa**

La Legge 30 dicembre 2018, n.145, con i commi 251, 252 e 253, ha esteso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), a condizione che ai medesimi lavoratori fossero applicate dal 1° gennaio 2019, misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La predetta legge ha stabilito che *“All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione delle regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l'attuazione di quanto previsto dai commi 251 e 252 è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*.

L'art. 87 del D.L. n. 34/2020 ha apportato delle modifiche ai precitati commi 251 e 253 prevedendo che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Il citato art.87 ha stabilito, inoltre, che *“All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome*

www.regione.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO****SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO**

concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS".

In data 22/06/2020 l'INPS ha emanato la Circ. n. 75 al fine di fornire le istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità ai sensi dell'art. 87 del decreto-legge n. 34/2020.

In data 07 luglio 2020, è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la fruizione dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Per il riconoscimento dell'indennità in questione, le parti hanno previsto di destinare € 5.000.000,00 a valere sulle citate risorse residue di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015;

Con Delibera del 31/07/2020 si è provveduto a ratificare le intese raggiunte tra le Parti con il citato Accordo ed è stato demandato alla Sezione Promozione e tutela del lavoro la predisposizione del presente Avviso Pubblico per la presentazione delle domande e ogni adempimento gestionale riguardante l'attuazione amministrativa dell'Accordo sottoscritto.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Avviso disciplina le modalità di accesso all'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, in attuazione dell'Accordo sottoscritto tra la Regione Puglia e le Parti sociali in data 7 luglio 2020, ratificato dalla Giunta Regionale con Delibera del 31/07/2020.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI DELL'AVVISO

- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
- la legge 23 luglio 1991, n. 223;
- la legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, che ha abrogato l'indennità di mobilità dal 1 gennaio 2017;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 con cui sono stati definiti i criteri da adottare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente con riferimento a periodi concessi con accordi stipulati dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo (4 agosto 2014), in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione e in sede governativa per le imprese che abbiano unità produttive site in diverse regioni;
- il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 ;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 30 dicembre 2018, n.145 ed, in particolare, i commi 251, 252 e 253;
- l'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101;
- il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ed, in particolare, l'art. 87;
- la DGR n. 2384 del 19.12.2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato la specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del D.Lgs n. 150/2015, artt. 2 e 28 del DM n. 4 dell'11 gennaio 2018;
- la Circ. INPS n. 94 del 12 maggio 2015 "Articoli 1 – 14 Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";
- la Circ. INPS n. 75 del 22 giugno 2020 "Articolo 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018, così come modificati dall'articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpl. Istruzioni contabili"

ART. 3 – DESTINATARI

Possono richiedere l'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano cessato un precedente periodo di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 presso aziende ubicate nel territorio della Regione Puglia;
- b) non hanno maturato le condizioni per l'accesso alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) di cui al D.Lgs n. 22/2015 ovvero, pur avendo maturato le condizioni per l'accesso alla NASPI, non ne abbiano fatto richiesta;

Rientrano nel novero dei destinatari tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro, compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati.

Ai fini dell'accesso alla prestazione, non si applica il requisito dell'anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n.92.

Il trattamento di CIGD di cui alla precedente lett. a) deve rientrare esclusivamente tra le fattispecie normative di seguito esplicitate:

- ✓ CIG in deroga ai criteri dell'articolo 2 del D.L. n. 83473 del 1° agosto 2014;
- ✓ CIG in deroga di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

- ✓ CIG in deroga ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

ART. 4 – DURATA E IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

L'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, è concessa nel limite massimo di dodici mesi continuativi.

La prestazione in questione decorre dal giorno successivo alla scadenza della prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga di cui alla lett. a) dell'art. 3 del presente Avviso.

L'importo della prestazione, comprensivo di copertura figurativa e dell'ANF, è pari al trattamento di mobilità in deroga come quantificato dalla normativa vigente in materia.

All'indennità di cui al presente Avviso si applicano i principi stabiliti per l'indennità di mobilità ordinaria relativi alla cumulabilità e alla compatibilità.

L'indennità è sospesa e, quindi, non opera lo slittamento della data finale della stessa, laddove il beneficiario del trattamento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale.

ART.5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 3 interessati a beneficiare dell'indennità ai sensi all'art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, devono presentare domanda alla Sezione Promozione e tutela del lavoro della Regione Puglia, per il tramite dei Centri per l'Impiego di competenza, utilizzando l'apposita piattaforma online disponibile sul Sistema Informativo lavoro *SINTESI*.

La domanda deve essere compilata per il tramite dei Centri per l'impiego, con modalità online utilizzando il modello allegato al presente Avviso, accedendo all'apposita sezione dedicata "Richieste indennità" del portale Sintesi.

Le domande di partecipazione trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso non saranno considerate ammissibili.

Soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono gli operatori dei Centri per l'impiego. Pertanto, i soggetti interessati alla fruizione del trattamento in questione devono recarsi al CPI per l'espletamento degli adempimenti necessari, previa richiesta di appuntamento ai recapiti reperibili alla pagina del sito ARPAL.

www.regione.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO****SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO**

L'istanza compilata da parte dell'operatore del Centro per l'impiego, dovrà essere stampata dallo stesso operatore e sottoscritta in forma autografa da parte del lavoratore.

L'istanza debitamente firmata, deve essere scansionata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, caricata a sistema e inviata attraverso l'apposita funzione presente.

Ogni istanza avrà un suo numero di protocollo interno generato dal Sistema Sintesi con la relativa data.

Nella domanda di concessione dell'indennità, presentata sul modello predisposto dalla Regione Puglia, a pena di esclusione, il soggetto interessato deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) Di aver cessato un precedente periodo di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 presso un'azienda ubicata nel territorio della Regione Puglia;
- b) Di non aver maturato le condizioni per l'accesso alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) di cui al D.Lgs n. 22/2015 nel periodo in cui si richiede l'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77;

ovvero

pur avendo maturato le condizioni per l'accesso alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) di cui al D.Lgs n. 22/2015 nel periodo in cui si richiede l'indennità di cui all'art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di non averne fatto richiesta;

- c) Di essere a conoscenza che la mancata adesione alle misure di politica attiva specificamente previste dall'Accordo tra Regione Puglia e Parti sociali del 07/07/2020 comporta la decadenza dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 75 del 22 giugno 2020 *"il pagamento dell'indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line"* da inviare all'INPS.

ART. 6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate con le modalità di cui all'art.5 **a partire dal 10 agosto 2020 e fino al 10 ottobre 2020**, pena l'inammissibilità.

www.regione.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO****SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO****ART.7 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Le domande saranno valutate seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alla Sezione Promozione e tutela del lavoro e autorizzate - nel caso di istruttoria positiva - nel limite delle risorse stanziare.

Le domande ritenute incomplete o inesatte, verranno sospese e verranno riesaminate soltanto dopo che il soggetto interessato farà pervenire le informazioni/documentazioni richieste dall'ufficio competente.

Sulla base delle domande pervenute la Regione Puglia invia alla Direzione regionale INPS territorialmente competente gli elenchi dei potenziali beneficiari unitamente a tutte le informazioni richieste dalla Circ. INPS n. 75/2020, ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria.

Le autorizzazioni al trattamento di cui al presente Avviso saranno rilasciate solo previa valutazione positiva della sostenibilità finanziaria da parte di INPS, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e fino alla concorrenza delle risorse disponibili a tal fine destinate.

L'elenco delle autorizzazioni sarà trasmesso all'INPS per gli adempimenti di competenza.

Il provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione "Amministrazione Trasparente" e notificato a tutti gli interessati.

ART.8 – RISORSE DISPONIBILI

Per le finalità di cui al presente Avviso, viene destinata la somma di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse residue di cui all'art.44, comma 6 bis del D.Lgs. n. 148/2015.

ART. 9 – MISURE DI POLITICA ATTIVA

Ai fini della fruizione dell'indennità di cui al presente Avviso, saranno erogate le misure di politica attiva individuate nell'Accordo tra Regione Puglia e Parti sociali per la fruizione dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sottoscritto in data 7 luglio 2020, da erogarsi per il tramite dei Centri per l'impiego anche con il supporto di Anpal Servizi S.P.A.

Il lavoratore, pena la decadenza dal beneficio, dovrà aderire ai percorsi di politica attiva, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.150/2015 e dalla DGR n.2384 del 19.12.2019 avente per oggetto "Specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del D.Lgs.n. 150/2015 artt.2 e 28 e del DM n.4 dell'11.01.2018."

ART. 10 CONTROLLO E MONITORAGGIO

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

La Sezione Promozione e tutela del lavoro si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dal soggetto richiedente ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso all'indennità di cui al presente Avviso.

Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall'interessato, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione dell'indennità, la Sezione Promozione e tutela del lavoro trasmetterà le risultanze all'INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti.

La Sezione Promozione e tutela del lavoro provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto il suddetto limite, la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

ART. 11 TUTELA PRIVACY

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nell'istanza di concessione dell'indennità e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di cui al presente Avviso. Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33 -, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. L'incaricato del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, dott.ssa Luisa Anna Fiore, che può essere contattato all'indirizzo e mail: l.fiore@regione.puglia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP"), nominato con DGR n.2297/2019 è la dott.ssa Rossella Caccavo, contattabile inviando una mail all'indirizzo rdp@regione.puglia.it.

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

La struttura responsabile del procedimento è la Regione Puglia – Sezione Promozione e tutela del lavoro.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, **Dott.ssa Angela Di Domenico**.

Informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso il Servizio Politiche attive per il lavoro, all'indirizzo PEC: ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it

ART. 13 INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso si elegge quale Foro competente quello di Bari.

ART. 14 NORME DI RINVIO

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Avviso sarà pubblicato altresì sul portale istituzionale Sistema Puglia nella Sezione Lavoro.

In attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, si procederà alla pubblicazione dei dati di cui agli articoli 26 e 27 del decreto suddetto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia.

Per tutto quanto non previsto dal presente dispositivo si rinvia alle norme di legge vigenti in materia e alle relative disposizioni attuative.

Allegati:

- Domanda di concessione indennità - Allegato 1

Allegato 1

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO****SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO**

Alla Regione Puglia
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Via Corigliano, 1 – Bari

Oggetto: Domanda dell'indennità di cui all'art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il/La sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____ nato/a _____ il _____ residente nel Comune di _____ prov. _____ domiciliato nel Comune di _____ in via _____ n. _____, e-mail: _____ tel. _____

CHIEDE

La concessione dell'indennità di cui all'art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'Accordo del 7 luglio 2020 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali dal _____ (L'indennità deve decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga) al _____ (durata di dodici mesi continuativi).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per chi attesti il falso sotto la propria responsabilità dichiara:

- Di aver cessato un precedente periodo di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) in data.....(la data di cessazione del trattamento di cassa integrazione in deroga deve essere compresa tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018) fruito presso l'azienda(inserire ragione sociale) con sede.....(indicare sede operativa ubicata nel territorio della Regione Puglia);
- Di non aver maturato le condizioni per l'accesso alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) di cui al D.Lgs n. 22/2015 nel periodo in

www.regione.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO****SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO**

cui si richiede l'indennità di cui all'art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77;

□ Pur avendo maturato le condizioni per l'accesso alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) di cui al D.Lgs n. 22/2015, di non averne fatto richiesta nel periodo in cui si richiede l'indennità di cui all'art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77;

□ Di essere a conoscenza che la mancata adesione alle misure di politica attiva specificamente previste dall'Accordo tra Regione Puglia e Parti Sociali del 07/07/2020, comporta la decadenza dell'indennità di cui all'art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il sottoscritto, inoltre, presa visione dell'informativa sul trattamento dati riportata nell' "Avviso pubblico per la presentazione di domande per la fruizione dell'indennità di cui all'art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77", autorizza la Regione Puglia al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente istanza connessi all'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, nonché per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. , Reg. UE 2016/679).

Data _____ Firma _____

Allega alla presente:

- copia di un documento di identità in corso di validità

www.regione.puglia.it